

Sentenza n. 3/2014

del 05/05/2014

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli Presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

Avv. Anna Pastore Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto da Unione Sportiva Derviese,
in persona del Presidente p.t. Paolo Sandonini, appellante,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento disciplinare del Giudice
Unico – FIPAV C.P. Lecco, relativo alla gara del campionato di
Serie U 13 Femminile girone D, n° 7307, tra Pallavolo Picco
Bianca - Unione Sportiva Derviese, disputata in data
15/03/2014, di cui al C.U. affisso all'albo in data 19/03/2014.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Unione Sportiva Derviese, con lettera raccomandata
inviata in data 29/03/2014 e pervenuta presso la Commissione
d'Appello Federale Sezione distaccata Lombardia in data
31/03/2014, ha proposto appello avverso la decisione della
Giudice Unico Provinciale- FIPAV C.P. Lecco, relativa alla gara
n° 7307.

Visionato il contenuto del *“ricorso contro il CU n. 20 del 19/03/2014 del Giudice Unico di Lecco”*,

letti gli allegati e visionata la documentazione,

posto che

- la giocatrice Beatrice Pontiggia risultava tesserata presso la Commissione Tesseramento (si veda il numero di matricola), seppure con l'indicazione errata del mese di nascita;
- che detto errore, da considerarsi “materiale” è stato corretto non appena è stato riscontrato;
- che da detta situazione poteva derivare, al massimo, la sanzione dell'ammonizione per la Società, per non avere controllato, prontamente e con la debita cura, la rispondenza dei dati dell'atleta con quelli inseriti nel sistema informatico al momento del tesseramento;
- considerato infine che il Giudice Unico Provinciale non ha correttamente operato nella valutazione della situazione prospettata e che le sanzioni comminate paiono eccessive e non adeguate al caso,

tutto ciò premesso, per i motivi esposti, il ricorso viene accolto.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso;

- annulla la sanzione di € 30.00 di multa; omologa la gara con il risultato conseguito sul campo; annulla la sanzione della squalifica per il capitano della squadra, annulla la sanzione della sospensione per il Dirigente accompagnatore e per il Presidente;

- dispone che la tassa versata dall'appellante venga restituita;

- manda alla segreteria per le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 05/05/14

Il Presidente

Avv. Cinzia Maria Faravelli

La Segretaria

Dott. Nicoletta De Ambroggi